

Camera dei Deputati

**Legislatura 15**  
**ATTO CAMERA**

Sindacato Ispettivo

**ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. : 9/01287/028**  
presentata da **FUGATTI MAURIZIO** il **13/07/2006** nella seduta numero **25**

Stato iter : **CONCLUSO**

Partecipanti alle fasi dell'iter :

NOMINATIVO	GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA	DATA evento
<b>PARERE GOVERNO</b>		
D'ANDREA GIAMPAOLO VITTORIO	SOTTOSEGRETARIO DI STATO, RAPPORTI PARLAMENTO E RIFORME ISTITUZIONALI	13/07/2006

Fasi dell'iter e data di svolgimento :

ACCOLTO IL 13/07/2006

PARERE GOVERNO IL 13/07/2006

APPROVATO IL 13/07/2006

CONCLUSO IL 13/07/2006

Termini di classificazione dell'atto secondo lo standard Teseo :

**CONCETTUALE :**

DECRETI LEGGE, TECNICA LEGISLATIVA

**SIGLA O DENOMINAZIONE :**

L 1988 0400

**TESTO ATTO**

**Atto Camera  
Ordine del Giorno 9/1287/28**

presentato da

**MAURIZIO FUGATTI**

giovedì 13 luglio 2006 nella seduta n.025

La Camera,

premessi che:

per quanto concerne il profilo della tecnica legislativa utilizzata e dell'efficacia del testo normativo ai fini della semplificazione e chiarezza dell'ordinamento, il provvedimento in esame reca un contenuto assai eterogeneo ed articolato, intervenendo su differenti ambiti normativi;

con il provvedimento in esame si opera un uso distorto e strumentale della decretazione d'urgenza, conferendo deleghe nelle materie più varie e complesse, con vero e proprio stravolgimento di tutti i canoni normativi in materia di uso delle fonti del diritto;

per tali motivi il provvedimento in esame si pone in aperto contrasto con i necessari parametri normativi di chiarezza ed efficacia dei testi legislativi, nonché, in particolare, con quanto prescritto dall'articolo 15 della legge 23 agosto 1988, n. 400, secondo cui i decreti-legge debbono contenere misure di immediata applicazione e presentare un contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo;

la tecnica della novellazione non è utilizzata conformemente a quanto previsto dalle identiche circolari dei Presidenti della Camera e del Senato, nonché dalla circolare del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanate il 20 aprile 2001, al punto 9), secondo cui l'unità minima di testo da sostituire con una novella, al fine di consentire la più agevole e chiara comprensione del testo normativo, dovrebbe essere il comma (o comunque un periodo o una lettera), anche nel caso in cui si modifichi una singola parola,

impegna il Governo

ad una più rigorosa osservanza delle regole di tecnica legislativa, nel rispetto dei parametri normativi di cui all'articolo 15 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

9/1287/28. Fugatti.